

N. R.G. 3178/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Irene Formaggia	Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis	Consigliere rel
dr.ssa Alessandra Del Corvo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3178/2020** promossa in grado d'appello

DA

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA
██████████ 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CONDOMINIO ██████████ (C.F.), elettivamente
domiciliato in Via ██████████ null 20090 Cesano Boscone presso lo studio dell'avv.
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: Somministrazione
sulle seguenti conclusioni.

Per [REDACTED] S.P.A. : come da foglio depositato in via telematica in data

Per CONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED] come da foglio
depositato in via telematica in data

FATTO E DIRITTO

La [REDACTED] SpA ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.7690/20 del Tribunale di Milano che – dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'intero credito di Euro 25.071,66 azionato nei confronti del Condominio [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] per la fornitura di gas naturale per riscaldamento - aveva solo in minima parte accolto la sua domanda residua di condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita (quantificate in Euro 1.320,02 oltre spese generali e CPA, e quindi complessivamente Euro 1.373,01), riconoscendo le stesse a titolo di danno emergente nella misura di Euro 510,00 oltre IVA e CpA. Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente: - affermato che nelle more del giudizio il Condominio avesse soddisfatto integralmente il credito azionato, quando il pagamento sarebbe stato eseguito solo con riferimento alla sorte capitale e la [REDACTED] SpA aveva rinunciato agli interessi di mora solo per non appesantire il giudizio; - ritenuto che non fosse stata data prova dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita (e dunque dei relativi costi), nonostante risultasse documentalmente la trasmissione dell'invito alla negoziazione; - omesso di valutare l'avvenuto pagamento delle spese stragiudiziali da parte della [REDACTED] SpA al Difensore Avv. [REDACTED] - quantificato il risarcimento in parola applicando i parametri di cui al DM n.37/18, mentre l'attività professionale si era conclusa nel 2017 e la somma richiesta corrispondeva ai minimi tariffari contemplati dal DM n.55/14 in vigore in tale momento; - liquidato le spese del giudizio sulla base della

somma attribuita all'esito della decisione (mentre il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato sulla base del credito esistente al momento dell'introduzione del giudizio) e sul presupposto che l'offerta conciliativa formulata dal Condominio in corso di giudizio per Euro 2.167,60 a titolo di spese giudiziali e stragiudiziali fosse soddisfacente (mentre – per quanto prima dedotto – il dovuto sarebbe stato ben superiore). Ha chiesto dunque che a titolo di spese stragiudiziali il Condominio venisse condannato al maggior importo di Euro 1.373,01, oltre interessi, e che le spese del giudizio di primo grado venissero rideterminate sull'effettivo valore della causa (da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00), con ulteriore condanna al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

Il Condominio [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando come il giudizio di primo grado avesse avuto ad oggetto solo il pagamento delle spese stragiudiziali e giudiziali pretese dalla [REDACTED] SpA, come queste fossero state offerte nella congrua misura di Euro 2.917,60, considerato l'effettivo impegno sostenuto per la fase stragiudiziale ed il valore della controversia (Euro 22.727,40) al momento della notifica dell'atto di citazione.

Come già riconosciuto dal Tribunale, la [REDACTED] SpA ha correttamente introdotto, prima di promuovere il presente giudizio, la procedura di negoziazione assistita di cui agli artt.2-11 d.l. n.12.9.14 n.132 conv. in l. 10.11.14 n.162, la cui finalità è proprio di scongiurare il ricorso alla giustizia, riservandola ai contenziosi inevitabili e contenendo i costi per le parti: all'esito del fallimento del tentativo (pacificamente determinato dalla mancata partecipazione del Condominio, che ha ritenuto di non aderire all'invito per non sopportare gli oneri della relativa difesa, considerato che il mancato pagamento del credito in questione – in quel momento pari ad Euro 41.442,76 - era dovuto solo ad indisponibilità delle somme e non a contestazioni sulla sua esistenza) le relative spese, pertanto, debbono essere riconosciute alla [REDACTED] SpA, a titolo di risarcimento del danno emergente (SU n.16990/17). Per la liquidazione di detto danno non può aver

rilevo – se non ai fini di limitarne l’entità – quanto dalla società pagato al suo Legale sulla base di un accordo inopponibile al danneggiante: occorre, invece, far riferimento all’importo che la [REDACTED] SpA avrebbe necessariamente dovuto riconoscere al proprio Difensore per essere assistito al momento dell’espletamento della procedura, e dunque con riferimento alle tariffe all’epoca in vigore (DM n.55/14). A tali parametri il Tribunale ha affermato di essersi attenuto in proposito, mentre l’appellante lamenta che in effetti la decisione abbia fatto riferimento ai valori aggiornati dal successivo DM n.37/18: il punto della sentenza non è in effetti chiaro, posto che – dopo aver affermato il principio sopra riferito – il Tribunale si è limitato a liquidare il danno “nella misura media di Euro 510,00, oltre accessori di legge, dovuto solo per la fase di introduzione della procedura”, rilevato che a questa era stata limitata l’attività dell’Avv. [REDACTED]. Correttamente l’appellante ha rilevato come il DM n.37/18 preveda il compenso minimo di Euro 1.148,00 per l’assistenza stragiudiziale in relazione a controversie di valore compreso tra Euro 26.001 e Euro 52.000,00 (quale quella devoluta alla procedura di negoziazione assistita, essendo al momento della sua introduzione il credito di Eurothermo pari ad Euro 41.442,76): sennonché, detta attività stragiudiziale può essere riconosciuta solo ove rivesta una autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale successivamente svolta (art.20 DM n.55/14), circostanza che non può certamente ravvisarsi nel caso in esame. Ne discende, pertanto, la soddisfacente liquidazione del danno nella minor misura riconosciuta dal Tribunale, idonea a tenere indenne la [REDACTED] SpA delle spese vive sopportate per dar corso alla procedura: l’importo di Euro 510,00 è stato riconosciuto sul presupposto che si tratti di rimborso di compenso per attività professionale, e come tale maggiorato del 15% per spese generali, di IVA e CPA, ma poiché l’appellato non ha svolto appello incidentale anche dette maggiorazioni vanno tenute ferme.

Quanto alle spese processuali per il giudizio di primo grado, esse avrebbero dovuto essere liquidate secondo il valore della domanda al momento della sua proposizione, che

risulta contenuto nello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00. Stante la semplicità delle questioni trattate, i compensi debbono essere liquidati alla stregua dei parametri minimi contemplati dal DM n.37/18 (nel frattempo entrato in vigore) e solo per le fasi di studio (Euro 810,00) ed introduttiva (Euro 574,00), posto che all'udienza di prima comparizione il Condominio ha offerto *banco iudicis* alla [REDACTED] SpA l'importo di Euro 2.917,60, di cui Euro 200,00 a titolo di spese stragiudiziali ed Euro 1.400,00 a titolo di spese processuali (il rimanente essendo costituito dal rimborso delle spese vive), offerta rifiutata nonostante – a quella fase processuale – fosse pienamente soddisfacente: le spese di causa successivamente maturate per pervenire all'esito del giudizio, quindi, debbono ritenersi superflue e come tali non ripetibili. L'appello deve pertanto essere accolto limitatamente alla misura delle spese processuali del primo grado, da liquidarsi nella maggior somma di Euro 1.384,00, oltre spese generali ed oneri fiscali.

L'esito della lite, che ha visto un minimo accoglimento delle domande dell'appellante, giustifica la compensazione per 4/5 delle spese processuali del presente giudizio e la condanna del Condominio al pagamento delle residue, queste liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.55/14 come aggiornati dal DM n.37/18, considerata la complessità delle questioni trattate e il valore residuo della causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. In parziale riforma della sentenza n.7690/20 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del primo grado a favore di [REDACTED] SpA in complessivi Euro 1.384,00, oltre spese generali ed oneri fiscali e rimborso spese vive, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. Compensa per 4/5 le spese del presente giudizio d'appello e condanna il Condominio [REDACTED] al pagamento delle residue, queste liquidate in complessivi Euro 755,4 (di cui Euro 216,00 per la fase di studio, Euro 175,4 per la fase introduttiva ed Euro 364,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.

Così deciso in Milano il 31.1.2022

Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis

La Presidente dr.ssa Irene Formaggia

